

## **DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

### **ART. 1 "OGGETTO"**

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Bracigliano (SA) dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado.

A tal fine viene istituito un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e del personale dipendente, ivi compresa l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014:

In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, rotazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate, forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, non attinenti ad attività di contenzioso o di precontenzioso, e comunque gli incarichi diversi da quelli previsti dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, se relativi ad attività di consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs n. 267/00, dalla vigente normativa in materia nonché da apposito regolamento comunale per gli incarichi di attività di consulenza, studio o ricerca.

### **ART. 2 "RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO"**

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, la cui proposta è redatta dal Responsabile del Servizio Contenzioso, sulla base di una documentata relazione redatta dal Funzionario responsabile del Settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, che evidenzia le ragioni sostanziali e formali dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione devono, altresì, essere indicati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi. La scelta/indicazione del professionista è di competenza del Responsabile del Servizio contenzioso, che vi provvederà, mediante apposito atto, anche sulla base di quanto segnalato dal responsabile del Settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, valutando i preventivi richiesti.

Sono vietate le liti temerarie, le quali rappresentano solo fonti di danno per il Comune.

Il Sindaco, ottenuta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti, al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente disciplinare.

### **ART. 3 "ELENCO DEI PROFESSIONISTI"**

Per l'affidamento degli incarichi legali per la rappresentanze e difesa degli interessi del Comune di Bracigliano (SA), è istituito apposito elenco di professionisti, articolato in 5 (cinque) sezioni:

- a. SEZIONE A - AMMINISTRATIVO;
- b. SEZIONE B - CIVILE;
- c. SEZIONE C - LAVORO;

- d. SEZIONE D - PENALE;
- e. SEZIONE E - TRIBUTARIO

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei dal Responsabile del settore affari generali – ufficio contenzioso sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente di arrivo della domanda e suddiviso per sezioni.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

E' ammessa l'iscrizione del medesimo professionista che ne faccia richiesta fino ad un massimo di n. 2 (due) sezioni; nel caso in cui si indichino più di due sezioni, verranno considerate le prime due elencate.

L'elenco, tenuto dall'Ufficio Contenzioso, verrà pubblicato in maniera permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Bracigliano (SA)), né attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

#### ART. 4 "REQUISITI PER L'ISCRIZIONE"

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti essere iscritto all'elenco singolarmente e contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed *i curricula* di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi.

L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco è riservata agli avvocati iscritti all'albo professionale forense, in possesso dei seguenti requisiti richiesti:

1. *Laurea in giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente a norma di legge;*
2. *Cittadinanza italiana o di uno Stato U.E., fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;*
3. *Godimento dei diritti civili e politici;*
4. *Non aver subito condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;*
5. *Non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza;*
6. *Non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;*
7. *Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;*
8. *Essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;*
9. *Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda. da almeno 3 (tre) anni, in possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui agli ambiti innanzi individuati;*
10. *Assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal P. T.P. C. e dal Codice di Comportamento approvati dal Comune, con impegno a comunicare all'Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro*

)

)

30 giorni dall'insorgere della stessa;

11. Titorarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

12. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o di inconferibilità di incarichi, previste dalla normativa vigente, ed in particolare dal D. Lgs. n. 39/2013, fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010.

Il professionista dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per l'intera durata del rapporto instaurato.

Non possono in ogni caso essere affidati incarichi ai professionisti che abbiano in corso incarichi' contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

#### **ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI**

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco del professionista, con atto formale del Responsabile del Settore affari Generali, che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 4;
- sia incorso in situazioni di conflitto di interessi, ovvero. non. abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni di cui al precedente articolo 4, comma 6, punto 10;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico; .
- non abbia assolto, con puntualità e diligenza, l'incarico affidato;
- sia incorso in gravi inadempienze e/o negligenze nell'espletamento dell'incarico;
- abbia assunto il patrocinio di Enti e/o privati contro l'Ente, violando la clausola di incompatibilità del presente disciplinare.

#### **ART. 6 "MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI"**

In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), l'incarico legale costituisce, ai sensi dell'art. 17 del suddetto codice, un APPALTO DI SERVIZI escluso dall'applicazione integrale del suddetto *corpus* normativo, ma comunque soggetto ai PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE, in esso contemplati, dovendo l'Ente per l'affidamento degli incarichi in questione, operare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità; di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016).

Il Comune effettuerà la scelta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula presentati dai professionisti;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- Assenza del conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal P.T.C. P. e dal Codice di Comportamento approvato dal Comune;

Il legale verrà individuato secondo il criterio della rotazione e a seguito di comparazione dei curricula dei professionisti e, comunque, secondo i criteri testé indicati, previa richiesta di tre o più preventivi.

Il Comune effettuerà la scelta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai *curricula vitae* presentati dai professionisti;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- miglior offerta (maggiormente congrua e/o conveniente) tra i preventivi posti in comparazione,
- Assenza del conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal P.T.P.C. e dal Codice di Comportamento approvati dal Comune.

Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando, nel tempo, i professionisti iscritti all'elenco,

nella apposita sezione, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura);
- b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente;
- c) dei casi eccezionali autorizzati motivatamente dalla Giunta comunale, ivi inclusi i casi di somma urgenza non imputabili ad inerzia dell'ente.

E' fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nei seguenti casi:

- a) se il sinistro è coperto da polizza stipulata dall'ente, il legale indicato dall'assicurazione; con oneri a proprio carico, sarà anche il legale del Comune, salvo diversa motivata decisione;
- b) qualora l'eccezionalità, la complessità e quindi l'importanza del contenzioso giustificino un affidamento al di fuori dell'elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale, come meglio indicato dall'art. 10 del presente disciplinare. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

#### **ART. 7 "COMPENSI PROFESSIONALI"**

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la rappresentanza e difesa dell'Ente, l'avvocato interpellato, nella redazione della parcella pro-forma, dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai VALORI MINIMI previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con successivo Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale.

Nelle cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, la redazione della parcella dovrà attenersi ai valori minimi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, così come previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

Nella liquidazione dei compensi si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda ed all'attività effettivamente espletata. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dall'ente (cioè in particolare nel caso di consapevolezza o di evidenza dell'abnormità del *petitum*, oggetto di contestazione).

Nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, il legale accetta una riduzione del 50% rispetto al valore originariamente preventivato.

In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.

All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto, su richiesta del legale incaricato, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo.

Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario un ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata dall'ente con il conferimento dell'incarico, è tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, ad avvisare preventivamente il Comune dell'entità delle somme ritenute necessarie, motivando le ragioni della richiesta e documentando le maggiori spese sostenute. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto di assenso o nulla osta.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di altro provvedimento definitorio reso dall'autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo di cui si è beneficiato.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dar conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico affidatogli.

#### **ART- 8 "OBBLIGHI DI INFORMAZIONE"**

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti con l'Ente per informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle cause assegnate.

In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, devono informare per iscritto il Servizio Contenzioso di tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese.

All'Ufficio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa od altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, al fine di consentire la puntuale conoscenza e la conseguente valutazione da parte dell'Ente.

Il professionista è tenuto a comunicare, già nella domanda di inserimento nell'elenco, un recapito telefonico, e-mail e P.E.C., ove ricevere le richieste dell'Ente.

Il legale incaricato è tenuto altresì, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti nell'atto di incarico:

A partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a richiesta dell'Ente;

Ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;

A richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;

A segnalare gli atti più opportuni per evitare aumenti delle spese processuali;

A non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;

Ad inviare annualmente (di regola entro il mese di gennaio) una relazione sintetica sullo stato del procedimento con eventuali suggerimenti-precisazioni-indicazioni; anche di natura contabile.

#### **ART. 9 "FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI"**

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta della parcella proforma, è trasmesso al legale individuato a mezzo della P.E.C. indicata nella domanda, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'accettazione dell'incarico avviene con manifestazione di disponibilità da parte dell'avvocato interpellato che provvederà a trasmettere, nel termine previsto, la parcella pro-forma, unitamente alla dichiarazione di assenza del conflitto di interesse e alla dichiarazione di regolarità contributiva/assicurativa propria e dell'eventuale personale alle proprie dipendenze (ovvero, in caso contrario, dichiarazione di non avere personale alle proprie dipendenze).

La sottoscrizione della procura alle liti, a firma del Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente, avviene, di regola, in calce o a margine dell'atto di costituzione ed a tal fine, il legale incaricato avrà cura di redigere l'atto in tempo utile con trasmissione all'Ufficio Contenzioso per la sottoscrizione della procura.

Tutti gli uffici comunali, per il tramite dell'Ufficio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati incaricati, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

#### **ART. 10 "AFFIDAMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE"**

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale richiesto è tale da richiedere un'approfondita conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, nonché, in generale, per le controversie di rilevante importanza e/o complessità e/o valore che richiedano prestazioni professionali specialistiche, l'Amministrazione, anche su proposta del Funzionario proponente e/o Responsabile nella materia oggetto dell'azione, si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, formalizzando la decisione con

un provvedimento adeguatamente motivato.

#### **ART. 11 "AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO"**

In ossequio al principio del favor participationis, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, è consentita in ogni momento.

L'elenco è redatto e mantenuto in ordine di presentazione delle richieste di iscrizione, senza scadenza alcuna.

L'iscrizione non è soggetta a scadenza.

Coloro che, già iscritti, non avessero più interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

**In prima applicazione si farà ricorso alla short list per gli affidamenti degli incarichi, a decorrere dal 1 febbraio 2019, al fine di consentire l'iscrizione di un congruo numero di professionisti.**

#### **ART. 12 "PUBBLICITA"**

Per l'iscrizione l'Ente attua le più opportune forme di pubblicità, quali: avviso pubblico all'Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed altre forme ritenute a tal fine idonee.

L'elenco dei professionisti è pubblico.

#### **ART. 13 "ABROGAZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA"**

L'entrata in vigore del presente disciplinare determina l'abrogazione di tutte le disposizioni previgenti, che continueranno tuttavia ad essere applicate per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore dello stesso e fino alla loro naturale conclusione.

#### **ART. 14 "ENTRATA IN VIGORE"**

Il presente disciplinare entra in vigore il 1° febbraio 2019 e già dalla data di adozione della determina del responsabile del settore, sarà effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito istituzionale dell'ente.

#### **ART. 15 "TRATTAMENTO DEI DATI"**

I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgd. 163/2016 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile del settore Affari Generali

Dott.ssa Maria Santaniello



